



TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

Oggetto: decreto di apertura della liquidazione nella procedura ex art. 14-ter L. 3/2012 richiesta da **IVO LUPETTI** (C.F. LPT VIO 67C26 E625J) nato a Livorno il 23.3.1967 ed ivi residente _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Giovacchini e dall'avv. Francesco Luigi Lorenzetti del foro di Livorno, nel procedimento camerale N. 29/2022 R.G. Sovraindebitamento.

Il dott. Sergio Garofalo, in funzione di Giudice delegato alle procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012,
vista la domanda di liquidazione ex art. 14 *ter* L. 3/2012 presentata da **Ivo Lupetti** il 14.7.2022;
esaminata la documentazione allegata e ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, risultando il ricorrente residente in Livorno;

OSSERVA

1. Il richiedente si trova in stato di sovraindebitamento ex art. 6, secondo comma, L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9, commi secondo e terzo; la domanda contiene altresì l'elenco dei beni di proprietà con ciò soddisfacendo il requisito di cui all'art. 14 *ter* comma 3, L.3/2012.

Il sig. Lupetti ha una esposizione debitoria complessiva di circa 390.000,00 euro. Svolge _____ nel 2021, di euro _____; è proprietario di un immobile, soggetto ad esecuzione avviata dal creditore ipotecario e pendente presso questo Tribunale, stimato _____ egli abita, da solo, in un appartamento condotto in locazione con un

canone mensile di (il sig. Lupetti non possiede beni mobili registrati ed ha disponibilità liquide e

Ciò premesso, sussiste certamente la situazione di sovraindebitamento poiché il patrimonio immobiliare e mobiliare ed i redditi ritratti dall'attività lavorativa, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

2. Ricorre il requisito soggettivo di ammissibilità di cui all'art. 7, secondo comma lett. a), non essendo il sig. Lupetti soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012; in particolare il ricorrente non ha mai svolto attività di impresa.

3. E' stata allegata una relazione del dott. Giuseppe Santarsiero, gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente: una indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; una esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di assolvere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni; la dichiarazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio - positivamente espresso - circa completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La relazione del gestore della crisi contiene, in ogni caso, elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012. Come chiaramente desumibile dall'art. 14 *terdecies*, secondo comma lett. *a)* e *b)*, l'imputabilità del sovraindebitamento del debitore ad un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali al pari del compimento di atti di frode nel quinquennio antecedente alla proposizione della domanda, non rilevano ai fini dell'apertura della liquidazione ma unicamente ai fini della concessione del successivo beneficio della esdebitazione.

4. Posto che, a tenore dell'art.14 ter L. 3/2012, la domanda di liquidazione proposta dal debitore riguarda *tutti i suoi beni* (salve le eccezioni di cui al comma sesto del

medesimo articolo), il patrimonio oggetto di liquidazione deve, nel caso concreto, intendersi costituito:

- a) dall'immobile di proprietà in
- b) dalla liquidità e dai titoli posseduti;
- c) dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile (per dodici mensilità) che si ritiene necessario per il sostentamento del ricorrente.

Con riferimento alla liquidità presente sul _____, il ricorrente ha chiesto di limitare la destinazione ai creditori alla quota di 1/5 in ragione del fatto che le somme ivi depositate “_____”.

_____’. L’istanza non può essere accolta poiché l’art. 14 *ter* della l. 3/2012 prevede che la liquidazione riguardi tutti i beni del sovraindebitato, esclusi soltanto i crediti e le cose impignorabili, i crediti per stipendi e pensioni nei limiti di quanto occorra al mantenimento, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i frutti di essi. Le somme liquide ed i titoli nella disponibilità del debitore devono essere interamente destinate ai creditori non essendo operante il limite di un quinto posto dall’art. 545 cpc con riferimento ai crediti. Peraltro, non è dimostrato che le somme presenti sul conto costituiscano esclusivamente i risparmi accumulati su redditi da lavoro e, pertanto, non può operare (il ben diverso) limite del pignoramento previsto dall’art. 545 c. 8 cpc (che esclude dal pignoramento solo l’importo pari al triplo dell’assegno sociale). Ai fini di cui all’art. 14 *ter*, sesto comma, lett. b) l. 3/2012 sono state indicate spese mensili per il sostentamento del ricorrente per euro _____. Attesa la ragionevole congruità di tali spese, ad esclusione di quelle per le sigarette, va esclusa dalla liquidazione il reddito da lavoro percepito dal debitore nei limiti di _____ al mese.

Non è possibile accogliere la domanda secondo cui la somma destinata ai creditori andrebbe limitata ad un quinto del reddito mensile. La tesi del ricorrente si fonda, evidentemente, sulla ritenuta applicabilità dell’art. 545 c. 4 cpc. In disparte la circostanza che il c. 5 dell’art. 545 cpc eleva il limite di pignoramento ad un mezzo

nel caso di simultaneo concorso di crediti di natura tributaria e comune (come nel caso in esame), ritiene il giudice che la tesi proposta non sia fondata.

L'art. 14 ter c. 6 l. 3/2012 stabilisce che sono esclusi dalla liquidazione: "a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". La fattispecie di cui alla lettera b) deve intendersi come alternativa (e non cumulativa) rispetto a quella di cui alla lettera a), essendo cioè rimesso al giudice, nel caso di "crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività" determinare la quota riservata al debitore, e quindi esclusa dalla liquidazione, "nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia". La diversa interpretazione, pur sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, non è convincente. Muovendo da un criterio di interpretazione letterale, deve sottolinearsi come i crediti da stipendio, pensione, etc., indicati alla lettera b) siano richiamati, insieme ad altri, nell'art. 545 cpc; la disposizione di cui alla lettera b) contiene, pertanto, una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella della lettera a) nel senso che, nell'ambito dei crediti impignorabili ex art. 545 cpc, quelli da lavoro, pensione, salari etc. sono esclusi dalla liquidazione non per una quota fissa (un quinto, elevabile ad un mezzo) ma nella misura valutata dal giudice come necessaria per il mantenimento del debitore. Questa conclusione è peraltro preferibile in ragione del differente contesto in cui si collocano l'art. 545 cpc (procedura esecutiva individuale) e l'art. 14 ter l. 3/2012 (procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio). Nella procedura esecutiva individuale il limite di un quinto (elevabile alla metà) di pignorabilità dello stipendio o pensione è posto a tutela del debitore, senza che però ciò incida sul sacrificio (se non in termine temporali) delle ragioni del creditore. Quest'ultimo, infatti, nella procedura esecutiva individuale troverà integrale soddisfazione delle proprie ragioni e la quota fissa di pignorabilità incide solo sull'arco temporale di estinzione del debito. La liquidazione del patrimonio, invece, pur avendo ad oggetto tutti i beni del

debitore non mira affatto alla integrale soddisfazione dei creditori ed anzi abilita il debitore, decorso il termine di quattro anni posto dall'art. 14 quinquies l. 3/2012, a formulare richiesta per l'esdebitazione. La liberazione dei debiti residui costituisce, nelle procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012 (ed ancora più marcatamente nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza regolate dal CCII), l'obiettivo voluto dal legislatore ed, in alcuni casi (proposta di accordo e piano del consumatore), è un effetto automatico dell'accesso alla procedura. Il limite rigido di un quinto, pertanto, ove applicato alla liquidazione del patrimonio di debitori con redditi elevati, condurrebbe ad esiti irragionevoli poiché si tradurrebbe nel definitivo sacrificio delle ragioni creditorie, e ciò a differenza di quanto accade nella procedura esecutiva individuale. Inoltre, mentre in quest'ultima l'unico parametro da considerare ai sensi dell'art. 545 cpc è il credito da lavoro / pensione pignorato, l'art. 14 ter c. 6 lett. b) impone di determinare la quota riservata al debitore sovraindebitato tenendo conto delle esigenze di mantenimento di quest'ultimo e della sua famiglia. La valutazione rimessa al giudice può, quindi, condurre a determinare in una frazione diversa da quattro quinti la quota riservata al debitore valorizzando gli oneri di mantenimento dei familiari, e quindi l'ammontare complessivo dei redditi di questi ultimi. La specificità della disciplina della liquidazione del patrimonio rispetto all'esecuzione individuale, ben giustificabile per la diversità di natura ed effetti della procedura concorsuale, osta ad una applicazione cumulativa dei criteri di cui alle lettere a) e b) che si tradurrebbe, del tutto irragionevolmente, in un ingiustificato *favor* per il debitore sovraindebitato con redditi più alti. La tesi che non si condivide condurrebbe, infatti, a riservare a quest'ultimo una quota significativa del proprio reddito, anche superiore a quanto occorrente per il mantenimento, con definitivo sacrificio delle ragioni dei creditori.

Questi motivi conducono ad interpretare l'art. 14 ter c. 6 l. 3/2012 nel senso che, nel caso di stipendi, pensioni e salari, spetti al giudice determinare la quota esclusa dalla liquidazione tenuto conto solo delle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia e, quindi, anche in misura inferiore ai quattro quinti.

5. Conclusivamente sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-quinques, co. 2, con nomina del liquidatore in persona del dott. Giuseppe Santarsiero, già investito delle funzioni di gestore della crisi.

In difetto di diversa indicazione, la durata della procedura di liquidazione deve intendersi fissata nella misura massima di quattro anni prevista *ex lege*. In ossequio al disposto dell'art. 14 *undecies*, i creditori anteriori all'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 14 *quinquies* comma secondo lett. c) e d) L.3/2012 saranno legittimati a soddisfarsi sull'intero patrimonio del sovraindebitato, composto non solo dai beni, dai crediti e dai redditi esistenti al momento della proposizione della domanda ma anche da quelli che dovessero sopravvenire nell'arco della procedura.

Deve essere disposto, ex art. 14 *quinquies* l. 3/2012, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuale sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con la doverosa precisazione che il liquidatore dovrà attentamente valutare, ex art. 14 *novies* l. 3/2012, l'opportunità di subentrare nella procedura esecutiva pendenti ove ciò sia utile anche sotto il profilo della economicità della procedura e dei tempi della liquidazione.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **IVO LUPETTI** (C.F. LPT VIO 67C26 E625J) nato a Livorno il 23.3.1967 ed
nomina liquidatore il dott. Giuseppe Santarsiero;

a) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

b) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute o a dati altrimenti sensibili, non necessari, del ricorrente o di terzi;

- c) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- e) esclude dalla liquidazione il reddito del ricorrente nel limite di al mese, al netto delle imposte;
- f) stabilisce che il liquidatore entro 30 giorni verifichi l'elenco dei crediti e l'attendibilità della documentazione, formi l'inventario dei beni del debitore e comunichi ai creditori le informazioni di cui all'articolo 14 sexies comma uno lettere A), B) e C);
- g) dispone che il liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate oltre alle somme attualmente giacenti sui conti correnti indicati in ricorso, le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto e), oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio della ricorrente;
- h) dispone che il liquidatore relazioni dopo sei mesi sull'attività svolta e poi entro il 15 novembre di ogni anno;
- i) dispone che la domanda, la relazione dell'OCC e il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del liquidatore con le modalità di cui all'art.15, comma VII L.3/2012;

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Livorno, 30.11.2022

IL GIUDICE
dott. Sergio Garofalo

STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

TRIBUNALE DI LIVORNO

= Sez. Fallimentare =

Istanza di Liquidazione beni ex art. 14 ter L. 3/2012

All'Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle Procedure di Sovraindebitamento

per il Sig. **IVO LUPETTI** nato a Livorno il 23.03.1967 (C.F. LPTVIO67C26E625J) ed ivi residente in _____, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Giovacchini (C.F. GVCLCU88T03G702X) e Francesco Luigi Lorenzetti (C.F. LRNFNC89D15G702P) entrambi del foro di Livorno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Livorno, Via Grande 87 giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Premesso che

- nel febbraio 2021 il ricorrente ha rappresentato al proprio legale di trovarsi in una situazione di crisi economica e finanziaria;
- tale situazione ha manifestato chiaramente un perdurante e definitivo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile;
- per tale motivo, il Lupetti ha depositato presso l'OCC di Livorno istanza per la nomina di un Gestore della Crisi;
- l'OCC di Livorno ha nominato Gestore della Crisi il dott. Gennaro Tudisco, poi sostituit dal dott. Giuseppe Santarsiero;
- il suddetto gestore della crisi, esaminata la situazione personale e patrimoniale del sovraindebitato ha predisposto la relazione particolareggiata che si produce (**all. A**) ed alla quale integralmente ci si riporta rilevando come l'unica strada percorribile nel caso di specie sia la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 sulla base dei seguenti presupposti:

A) Sussistenza delle condizioni previste dalla L. 27.1.2012, n. 3 e successive modifiche.



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

Nella fattispecie sono presenti le condizioni di ammissibilità alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter L. 3/2012 citata, in quanto il debitore:

- si trova in stato di sovraindebitamento, ovvero, come definito dall'art. 6, comma 2 lett. a) della citata L. n. 3/2012, in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo II della legge n. 3/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012
- come accertato dal Gestore della Crisi, Dott. Santarsiero il ricorrente non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

B) Elenco dei debiti

Come si evince dalla relazione particolareggiata la situazione debitoria complessiva ammonta ad € **390.951,98** così definita:

Debiti Lupetti Ivo	
Creditore	Importo
Agenzia delle Entrate	24.280,76
Agenzia Entrate Riscossione	43.164,78
Vela OBG Srl mandataria di BNL Spa (mutuo ipotecario)	188.948,53
BNL S.p.a. (Finanziamento ipotecario)	57.839,05
Vela OBG Srl mandataria di BNL Spa per spese (custode, delegato alla vendita, perito stimatore, spese di pubblicità e spese legali del procedimento)*	15.000,00
Compass	44.151,12
Condominic	750,00
Avv. Francesco Luigi Lorenzetti	2.604,00
Avv. Luca Giovacchini	2.604,00
Camera di commercio Maremma e Tirneo (compenso OCC)	11.609,74
Totale passivo	390.951,98

* spese esecutive stimate in quanto parte degli importi devono ancora essere liquidati dal Giudice dell'esecuzione

C) Elenco dei beni



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

1) Beni immobili

Lupetti Ivo risulta proprietario di un appartamento ad uso civile abitazione sito a _____, composto da ingresso, cucina-soggiorno, bagno, scala interna per accesso al piano sottotetto dove troviamo locali praticabili non abitabili; posto auto scoperto al piano terra nel cortile condominiale.

Il valore di detto immobile è pari ad €. 88.000,00 (ottantottomila/00) come da perizia del _____

La procedura di vendita, al momento, sta attendendo la fissazione dell'udienza di vendita.

Immobile identificato al catasto al catasto urbano come segue:

– *appartamento:* _____

– *autorimessa:* _____

Su tale immobile è attualmente pendente la Procedura Esecutiva Immobiliare _____ promossa da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. presso il Tribunale di Livorno.

2) Beni mobili

Il debitore è intestatario dei seguenti conti correnti:

- 1) conto _____ con saldo al 8 luglio 2022 pari ad euro _____
- 2) conto _____ con saldo al 8 luglio 2022 pari ad euro _____
- 3) deposito titoli, _____, il cui valore presumibile di realizzo al 7 luglio 2022 è pari ad euro _____

Il sig. Lupetti non risulta intestatario di beni mobili registrati.

2) Dati reddituali

Il debitore attualmente svolge attività di _____ nel corso del 2021 ha percepito un reddito lordo pari ad euro _____



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

D) Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del ricorrente è composto dal solo Lupetti Ivo il quale attualmente vive in un appartamento sito in
in

E) Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore

Al fine di inquadrare correttamente la questione occorre ripercorrere, seppur brevemente, la cronistoria del Lupetti

Nel febbraio 2004 quest'ultimo, assieme a sua moglie, stipulava un mutuo con l'allora Banca Toscana (ora MPS) per l'acquisto di un'abitazione sita in

Al momento dell'apertura del mutuo, il sig. Lupetti prestava
Lo stipendio mensile netto oscillava fra La moglie, anch'essa dipendente presso un , guadagnava intorno a al mese.

Oltre alle suddette entrate, il sig. lo stesso poteva contare su risparmi depositati su un conto corrente e ammontanti fra

Nel 2007, ritenendo di migliorare la propria condizione lavorativa, il Lupetti decideva di cambiare occupazione, intraprendo una posizione di ed iniziando pertanto a svolgere

La realtà lavorativa per conto di si rilevava tuttavia più ostica del previsto, dovendo fronteggiare personalmente una serie di spese necessarie per l'esercizio dell'attività lavorativa non previste (né prevedibili), come: dove lavorare, affitto del pc, trasferte non rimborsate... Tali spese, venivano dunque pagate coi risparmi depositati sul conto corrente.



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

Il cambio di occupazione *in pejus*, può essere definito come la prima causa del dissesto del sig. Lupetti.

*

Fra il 2010 e il 2011, stante una situazione lavorativa precaria ma stabile, lo stesso richiedeva un prestito personale di da investire nella speranza che il lavoro -post crisi del 2008- potesse nel frattempo iniziare a fruttare.

Al momento della separazione, la coppia tentava la vendita dell'appartamento, senza riuscirci, complice la forte flessione del mercato immobiliare in quel periodo unita alla circostanza che il residuo del mutuo era troppo alto rispetto al prezzo di vendita. Per trovare una soluzione al problema della vendita, nel gennaio 2015 il Lupetti decideva di accollarsi l'intera rata del mutuo.

Questi due eventi (separazione e intestazione integrale della rata del mutuo), sebbene distinti ma consequenziali, rappresentano le altre due cause del dissesto dell'odierno debitore.

*

L'idea del Lupetti, dopo aver provveduto all'accollo e per garantirsi *medio tempore* un ulteriore introito, era quella locare l'ex abitazione coniugale, trasferendosi in via temporanea dalla madre.

Per tale motivo concedeva in locazione l'immobile

Questa situazione perdurò fin quando la madre del Lupetti non veniva costretta a lasciare il suo appartamento per trasferirsi in , avendo l'ultimo inquilino liberato da poco l'immobile.

Fino a tale momento, il Lupetti, non con poche difficoltà, comunque, riusciva a pagare l'intera rata del mutuo.

Nel 2016 iniziava a lavorare come

Col cambio della società "mandante" perdeva, tuttavia, le agevolazioni previste.

Il Lupetti, pertanto, decideva di surrogare a tassi ben più favorevoli sia il



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

mutuo presso

Il Lupetti proponeva allora alla madre di corrispondere un piccolo contributo mensile a titolo di locazione per alleggerirlo della relativa spesa: l'importo così fornito _____), tuttavia, non era assolutamente idoneo a far fronte alle spese condominiali e alle utenze. A queste somme, si aggiungeva anche un canone per l'affitto di un container adibito a magazzino e usato dal ricorrente per riporvi gli effetti personali,

Nel mese di Luglio 2017, il Lupetti stipulava con _____ un nuovo contratto di finanziamento,. L'importo era così diviso:

Nel febbraio 2018 _____ avrebbe dovuto accreditare il compenso relativo all'ultimo trimestre del 2017 (Ottobre, Novembre e Dicembre), per circa complessivi _____;

Nel mese di Aprile 2018, _____ accreditava sul suo conto la minor somma di _____ a causa di una modifica unilaterale e retroattiva avvenuta nel 2016 ma mai comunicata dalla mandante delle condizioni poste nella lettera di intenti stipulata con la predetta. Non potendo godere del maggior importo alla base del bonifico trimestrale, il Lupetti non riusciva più a pagare il mutuo.

Quanto rappresentato (l'ennesima "fregatura" lavorativa) costituisce l'ultima causa del dissesto del Lupetti.

Del resto sarebbe ragionevole ritenere che, se egli avesse ricevuto l'importo "preventivato", probabilmente, _____ non avrebbe messo in mora il sig. Lupetti e la presente procedura di sovraindebitamento non sarebbe nemmeno iniziata.

*

Segue, a questo punto, una descrizione degli eventi post-pignoramento che dimostrano, nonostante la situazione fosse ormai compromessa, come lo stesso abbia comunque cercato di porre rimedio:

– _____ nel mese di maggio 2018 l'esponente riceveva da _____ messa in mora per _____



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

– nel dicembre 2018 il sig. Lupetti si rivolgeva quindi alla
(società che si occupa di proporre, per conto del cliente, offerte a
saldo e stralcio delle posizioni debitorie esistenti). A fronte di un mutuo
residuo di circa

– da luglio a novembre 2019 il sig.
riusciva a reperire un cliente disposto ad acquistare l'abitazione di
per Veniva quindi predisposto un preliminare di vendita
sottoposto a duplice condizione sospensiva (la prima, al raggiungimento
dell'accordo a saldo e stralcio fra entro il 31.03.2020 e
la seconda, relativa all'ottenimento della concessione della sanatoria da parte
del Comune di Livorno per due lucernari posti nella parte praticabile ma non
abitabile dell'immobile). Non ricevendo alcuna risposta da parte della
la trattativa si interrompeva;

– nell'estate 2020 veniva trovato un nuovo acquirente disposto ad
acquistare questa volta per un importo pari ad
. La predisponere l'offerta di acquisto,
subordinata questa solo ad una condizione sospensiva (il saldo e stralcio). Nel
frattempo, le offerte di saldo e stralcio proposte da
aumentavano. Dai iniziali, si passava ai : poi
per arrivare alla somma "finale" pari ad Proprio
quest'ultima offerta, sembrava fosse stata : tanto che lo stesso
impiegato di , in più occasioni aveva rassicurato l'esponente
sul buon esito della trattativa, Sfortunatamente, anche questa offerta veniva
rigettata e il potenziale acquirente dell'immobile, di conseguenza, si tirava
indietro;

– in data 20.01.2021, la notificava al sig. Lupetti atto di precetto,
intimandogli il pagamento, entro 10 giorni dalla sua ricezione, il pagamento
della somma pari ad quale capitale relativo al contratto di
finanziamento (cfr. doc. n. 2) stipulato con al momento della surroga del



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: luca giovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 - Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

mutuo e in data 24.03.2021, notificava al sig. Lupetti atto di pignoramento immobiliare.

*** **

Inquadrata la questione da un punto di vista storico occorre adesso esaminare le cause del dissesto:

1. **Il cambio di occupazione *in pejus*;**
2. **La separazione, il divorzio e l'accollo dell'intera rata del mutuo;**
3. **Mancato pagamento nel 2018 di una parte delle provvigioni da parte del datore di lavoro;**
4. **La pessima gestione della posizione debitoria del Lupetti da parte della certo corresponsabile nella causazione del dissesto finanziario, per la quale è in corso di valutazione eventuale azione civile.**

Trattasi di circostanze tutte che costituiscono situazioni imprevedibili ed improvvise idonee, almeno in linea teorica, a giustificare il ricorso a prestiti da parte dell'istante.

Dalla narrazione dei fatti appare da escludere che il ricorso al credito possa essere avvenuto in maniera eccessiva rispetto alle proprie capacità patrimoniali, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni dei redditi che hanno dimostrato il vero potenziale reddituale del Lupetti.

Nell'ottica del debitore, in relazione ai guadagni dell'epoca, appare chiaro che l'obbligazione per il pagamento delle rate del mutuo per l'immobile adibito ad ex residenza coniugale -a cui sono stati consolidati precedenti finanziamenti di vario tipo e genere tra cui il li cui sopra dall'acquisto del mobilio per la casa alle spese di gestione per il mantenimento della posizione lavorativa avrebbe dovuto essere onorata con i proventi del lavoro della coppia apparendo, al tempo, ragionevolmente sostenibili in relazione al suo stipendio ed a quello dell'ex coniuge, tanto da essere state del tutto adempiute anche dopo il divorzio e



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

L'accollo dell'intero mutuo nel 2015.

Fino a tale data la situazione è pertanto da considerarsi abbastanza stabile, considerata la bassa l'incidenza media dei finanziamenti sul reddito del ricorrente sennonché l'ulteriore, improvviso e vertiginoso decremento dei proventi ne ha lentamente consumato l'equilibrio finanziario.

In tale prospettiva ecco che lo stesso, in assenza di liquidità, si è trovato costretto a tralasciare ogni impegno nei confronti dell'erario e ricorrere di nuovo al credito finanziario con tassi ai limiti dell'usura. E' tale circostanza che, sommata alle altre, oltre ad aver determinato enormi costi aggiuntivi ha innescato la fase terminale della c.d. "spirale del debito".

Del pari il legittimo affidamento posto nella per la definizione della controversia con agli albori del contenzioso con l'Istituto di credito, come meglio sopra meglio specificato ha poi, di fatto, vanificato ogni ultimo tentativo di ristabilire un equilibrio.

La scorrettezza della il cui interesse, più che quello del Lupetti, si è dimostrato esser l'ottenimento di uno stralcio sul mutuo a cifre tanto più basse quanto più alte sarebbero state le provvigioni sulla differenza degli importi – nello specifico crescenti in proporzione alla cifra raggiunta in ipotesi dalla transazione- non ha mai consentito al debitore di realizzare fattivamente la vendita dell'appartamento né parimenti di transare con ragionevoli probabilità di successo la posizione debitoria.

L'incalzante necessità di far fronte alle rate del mutuo in scadenza ed il fallimento della estenuante -ed inutile- trattativa stragiudiziale ha poi condotto il Lupetti, trovatosi a corto di tempo e danaro, a contrarre due nuovi prestiti nel 2017 e nel 2018 ed è a partire da questi che si ritiene violata la valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore che ne ha addirittura concesso uno ulteriore nel 2019, oggi consolidato tra interessi a capitale per

L'ammissibilità della liquidazione del patrimonio dovrebbe ravvisarsi anche in relazione al comportamento delle finanziarie che hanno prestato denaro



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

all'istante nel corso degli anni -soprattutto dal 2017 al 2019- omettendo la valutazione del merito creditizio e inducendo il Lupetti in un definitivo stato di sovraindebitamento: l'avergli infatti concesso tre prestiti temporalmente ravvicinati in un periodo storico non certo roseo -confrontando le dichiarazioni dei redditi nel periodo di riferimento- rappresenta una condotta negligente da parte della integrante la mancanza della valutazione del merito creditizio.

Del resto è principio noto quello per cui gli istituti di credito devono, nel momento in cui concedono finanziamenti, compiere una serie di accertamenti e verifiche volti ad appurare la capacità restitutoria del soggetto finanziato.

Nella valutazione della (assenza di im)meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche appuntare l'attenzione sulla diligenza del creditore e sul rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio (sul punto cfr. Trib. Bari, 8 Luglio 2020). Per tale motivo “l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore” (cfr. Trib. Messina 20/12/21);

Alla luce della documentazione tutta prodotta si ritiene che con la concessione di finanziamenti “a catena” dal 2017 al 2019 abbia pertanto violato la valutazione del merito creditizio.

Per quanto invece concerne colpa grave e dolo nell'assunzione delle obbligazioni si rileva quanto segue:

Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata in giurisprudenza (Trib. Pistoia 11.07.2014, Trib. Torino 29.12.2018, Trib. Torino 08.06.2016, Trib. Catania 17.02.2015, Trib. Prato 25.09.2016, Trib. Benevento 19.11.2016) una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, anche nell'ottica di inserirsi di nuovo nel contesto economico della propria comunità ed esser soprattutto produttivo nel più generale interesse. Peraltro a favore di un'interpretazione storico-evolutiva delle norme, si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, privilegiando l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, atteso che "l'attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all'attualità".

Sul punto, pure la Relazione Illustrativa al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha sancito che "In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)" (cfr. Elio Cinelli, "La nuova disciplina del sovraindebitamento" Bari, 2019, pagg. 69 ss.

Nel caso di specie la progressiva situazione di sovraindebitamento è



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

derivata da eventi successivi alla data in cui sono state contratte le obbligazioni ed è originata da fattori esogeni e non prevedibili al momento in cui tali debiti sono stati contratti e cioè dalla separazione con la moglie come pure dalla redditività decrescente in controtendenza con il corrente anno ed i precedenti.

In tale prospettiva appare dunque evidente che una diversa condotta, rispetto a quella attuata, non si sarebbe potuta pretendere in quanto il Lupetti, dopo il fallimento delle trattative con da parte della i ed il mancato pagamento delle provvigioni nel 2017 è stato costretto a fronteggiare in poco tempo, da solo e con circa la metà delle risorse economiche in genere a sua disposizione tutte le obbligazioni maturate a suo carico.

Tale silloge risulta riscontrata dalla esatta coincidenza tra i momenti in cui il Lupetti ha richiesto i finanziamenti con le cause del suo sovraindebitamento, ovvero gli eventi negativi tutti di cui in narrativa sub. 1,2,3,4.

Per tale motivo risulta verosimile che, a fronte di una riduzione delle entrate e di un plausibile aumento delle spese, secondo l'*id quod plerunque accidit*, l'aver ottenuto dal 2017 al 2019 dei prestiti per importi che non appaiono coerenti con lo stato patrimoniale in atto non possa ragionevolmente considerarsi di per sé condotta negligente connotata da quella gravità (se non da finalità fraudolenta) richiesta dalla legge post novella.

*** **

Per quanto invece concerne le spese mensili lo stesso ha indicato:



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

VOCE DI USCITA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
FORNITURA ELETTRICA	348,00	29,00
FORNITURA GAS	430,00	35,83
FORNITURA ACQUA	500,00	41,67
CONDOMINIO	360,00	30,00
CANONE LOCAZIONE	7.680,00	640,00
SIGARETTE	1.860,00	155,00
COLLINE LIVORNESI	12,50	1,04
TARI	128,35	10,70
TELEFONO	600,00	50,00
LAVANDERIA	700,00	58,33
SPESE SUPERMERCATO	5.600,00	466,67
ABBIGLIAMENTO	600,00	50,00
SPESE SANITARIE	600,00	50,00
CONTRIBUTO OCF (ALBO CONSULENTI FINANZIARI)	187,00	15,58
SPESE AGENDE PER CLIENTI	300,00	25,00
CORSI DI FORMAZIONE E LIBRI	700,00	58,33
SPOSTAMENTO PER LAVORO	700,00	58,33
SPESE TENUTA CONTO[MPS]	84,00	7,00
TOTALE	21.389,85	1.782,49

*** **

L'istante rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria quanto segue:

– il ricavato della vendita esecutiva immobiliare dell'appartamento di sua proprietà sito . A tal proposito si rileva la necessità che il liquidatore predisponga nel minor tempo possibile istanza di sostituzione del creditore procedente ex art. 14 *novies* comma 2 L. 3/2012 al fine di attrarre nella massa attiva della procedura di liquidazione il ricavato della procedura. Il valore netto di ricavo considerate le fluttuazioni delle vendite immobiliari all'asta oscilla fra ed

– il Lupetti ha redditi e percepisce una percentuale variabile collegata all'attività di con la mandante

.. Considerato che le spese dichiarate ammontano a circa

e che attualmente il reddito mensile ammonta a circa

si offre la cessione della quinta parte di detto importo.

A tal proposito, deve necessariamente essere osservato quanto segue. Mentre le spese indicate dal Lupetti si prospettano (almeno teoricamente) non soggette a particolari stravolgimenti (al netto di eventi imprevedibili, quali ad esempio, la



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilitivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilitivorno.it

necessità di sottoporsi ad impreviste ed improcrastinabili spese mediche), non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda i redditi futuri del ricorrente per esser certo soggetti alle forti variazioni dei guadagni che caratterizzano

– si cede, inoltre, un quinto del conto corrente presso conto
, tenuto conto che le somme ivi depositate sono (ad eccezione della
parte) frutto di lavoro e sono funzionali alla propria

*** **

Tutto ciò premesso il ricorrente, il Sig. Ivo Lupetti come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter della Legge 3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies della L. 3/2012 di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della Legge 3/2012 e ss.mm.ii;
- indicare i limiti di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b), anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. Legge 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it

- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Si producono i seguenti documenti, tutti indicati nell'allegato A:

- 1) elenco dei creditori e delle somme dovute redatto dal debitore;
- 2) elenco delle spese annuali e mensili dichiarate dal debitore;
- 3) inventario dei beni del debitore;
- 4) dichiarazione e presa d'atto del debitore sulle condizioni necessarie per ottenere l'esdebitazione;
- 5) certificato di stato di famiglia;
- 6) certificato di residenza;
- 7) certificato carichi pendenti;
- 8) certificato del casellario giudiziale;
- 9) dichiarazioni dei redditi di Lupetti Ivo degli anni dal 2017 al 2020;
- 10) elenco delle fatture emesse nel 2021 (dichiarazione dei redditi non ancora presentata) e nel 2022 (sino a giugno);
- 11) visura storica camerale;
- 12) scheda persona con cariche;
- 13) storia delle partecipazioni;
- 14) visura protesti (negativa);
- 15) ispezione ipotecaria;
- 16) visura storica Pubblico Registro Automobilistico;
- 17) dichiarazione di successione conseguente al decesso della sig.ra Franca Piano Zia del debitore;
- 18) atto di vendita dell'appartamento sito nel comune
~
- 19) perizia di stima dell'immobile di



STUDIO LEGALE

Avv. Luca Giovacchini
Via Grande, 87- Livorno, 57123
Tel. 0586. 887.268
Pec: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilitivorno.it

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti
Via Grande, 73 – Livorno, 57123
Cell. 334.5645782 - Fax. 0586. 0586/899.851
Pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilitivorno.it

Paolini nell'ambito dell'esecuzione immobiliare

20) estratti conti bancari intestati al debitore

e report dossier titoli aggiornato al 07/07/2022;

21) rapporto informativo CRIF;

22) Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;

23) Precisazione di credito di:

Avv. Francesco

Luigi Lorenzetti, Avv. Luca Giovacchini, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate

Riscossione;

24) Mandato firmato dal debitore con la Camera di Commercio Maremma e

Tirreno;

25) Contratto di locazione

26) Atto di precetto.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante, ove si rivelasse necessario.

Livorno, 14/7/2022

Avv. Luca Giovacchini

Avv. Francesco Luigi Lorenzetti

